

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

Art. 1. COSTITUZIONE

- 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l'Associazione denominata "AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL MONTE DI CANDIA – ONLUS " organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta Associazione.
- 2) L'Associazione:
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- 3) Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
- 4) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2. SCOPI E FINALITÀ

- 1) L'Associazione si prefigge come scopo la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale riguardante la Chiesa di Santo Stefano del Monte di Candia e relative adiacenze di rispetto nel quadro più grande della valorizzazione del territorio.
- 2) L'Associazione promuove l'attività di ricerca storica ed artistica.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti e in collaborazione con le altre associazioni, gruppi informali e ricercatori che sono interessati alla conservazione, all'arricchimento e allo studio dell'edificio suddetto e del patrimonio culturale, ambientale e artistico del territorio in accordo con i fini istituzionali dell'Ente Chiesa.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun caso, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Art. 3. INIZIATIVE

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione intende:

- organizzare convegni, seminari, corsi di formazione e manifestazioni;
- curare la pubblicazione di materiale informativo sulle iniziative dei gruppi, delle associazioni o dei singoli studiosi che svolgono le attività di cui sopra;
- eventualmente commissionare indagini, prospezioni, progetti e ricerche;

Art. 4. RISORSE ECONOMICHE

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da :
 - quote associative;
 - contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche;
 - contributi di Organismi Internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- 2) I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Comitato Direttivo.
- 3) Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal Comitato Direttivo.

Art. 5. QUOTA SOCIALE

- 1) La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
- 2) I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 6. BILANCIO O RENDICONTO

- 1) Ogni anno devono essere redatti , a cura del Comitato Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza dei votanti.
- 2) Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- 3) Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 7. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

Durante la vita dell'Associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e di avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.8. IMPIEGO DEGLI UTILI

L'Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 10. MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere Soci coloro che accettano le finalità dell'Associazione e cooperano alla loro attuazione.

Art. 11. CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 1) L'ammissione a Socio, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, decide l'Assemblea.
- 4) La qualifica di Socio si perde:
 - a) per recesso (rinuncia)
 - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito.
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Art. 12. DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- 1) I Soci sono obbligati a:
 - a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
 - b) a versare la quota associativa deliberata;
- 2) I Soci hanno diritto :
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative

Art. 13 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci
 - b) il Comitato Direttivo
 - c) il Presidente
 - d) il Vice Presidente

Art. 14 L'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta, Ogni Socio non può ricevere più di 3 deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio;
 - b) nomina i componenti del Comitato Direttivo;
 - c) delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
 - f) decide sulla reiezione di domande di ammissione all'Associazione, proposta e motivata dal Comitato Direttivo;
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o almeno un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, e sullo scioglimento eventuale dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi, da un altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno egualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Comitato Direttivo.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 15. IL COMITATO DIRETTIVO

- 1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette nominati dall'Assemblea dei Soci.
Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo e rimane in carica tre anni. I membri dei successivi Comitati Direttivi, nominati dall'Assemblea dei Soci, rimangono in carica per cinque anni. Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli Associati:

- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, uno dei componenti del Comitato Direttivo decada dall'incarico il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 3) Il Comitato Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
- 4) Al comitato Direttivo spetta di :
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) nominare il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- 5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 6) Il Comitato Direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti:

Art. 16. IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente è sempre il titolare della Parrocchia di Candia e pertanto questa carica non è elettiva. Il Presidente ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo, di cui è membro di diritto, nonché l'Assemblea dei Soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, nominato dal Comitato Direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art: 17 GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito

Art. 18. MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Comitato Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.

Art. 19. CLAUSULA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Ivrea.

Art. 20. LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.